



A.G.A.E. associazione guide ambientali europee

STATUTO

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI EUROPEE

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1) Nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, come da atto del 25 febbraio 2001, si è costituita un'associazione professionale di categoria che assume la denominazione “**ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI EUROPEE**”, abbreviabile in “**A.G.A.E.**”, in precedenza denominata “Associazione Guide Ambientali Toscane”.

Sotto la definizione di guida ambientale si raccolgono le professioni di educazione ambientale, accompagnamento in natura previste dai vari ordinamenti, dagli usi e costumi e dalle tradizioni dei territori quali ad esempio le guide naturalistico-Ambientali, gli interpreti naturalistici, le guide storico-naturalistiche che hanno come limite comune l'uso delle attrezzature alpinistiche.

ARTICOLO 2) L'Associazione “**A.G.A.E.**”, seguita denominata Associazione, ha sede in Firenze (FI), via Giampaolo Orsini, 44. In caso di modifica della sede del sodalizio, all'interno del comune di Firenze, non è prevista la modifica del presente Statuto, ma sarà obbligo e cura del Presidente pro tempore della stessa, darne comunicazione ai soci attraverso esplicita indicazione sul sito internet dell'Associazione.

L'Associazione ha carattere nazionale e potrà esercitare la propria attività in Italia e all'estero. Per perseguire il suo fine istituzionale potrà costituire uffici, rappresentanze o sedi staccate sia sul territorio nazionale che all'estero, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – FINALITÀ E DURATA

ARTICOLO 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. Non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale. È un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione riunisce le guide ambientali, naturalistica ambientale, gli interpreti naturalistici, ovvero chi, per professione conduce a piedi o con altro mezzo di locomozione, animale o non, persone singole e gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica in ambienti naturali terrestri o acquatici antropizzati e

non senza limiti di profondità o quota, aree protette, parchi naturali sia ad interesse locale che nazionali, territori montani anche innevati con le racchette da neve escludendo i percorsi dove sia necessaria l'attrezzatura alpinistica, in giardini, orti botanici, zone di particolare pregio o oggetto di tutela, siti di interesse ambientale, archeologico, storico, in mostre e musei eco-ambientali, scientifici, etnografici, di storia e tradizione del territorio siano esse agricole, economiche, enogastronomiche o di altra natura, allo scopo di illustrare gli elementi, le caratteristiche, il legame con la storia e la microstoria territoriale, la gestione forestale e/o agricola e la sua evoluzione, i rapporti ecologici, le attrattive paesaggistiche, i fenomeni naturali, ma anche la tradizione, il folclore, l'evoluzione degli eco-sistemi e demografica, i prodotti tipici.

Rientrano tra le attività delle guide ambientali la didattica, i progetti e l'educazione ambientale in tutti i suoi aspetti (ecologico, sostenibilità, energie alternative, green economy, salvaguardia e rispetto dell'ambiente e del territorio, sana alimentazione, ecc.); rendere didatticamente fruibile attraverso progetti ambienti e parchi urbani e non; la promozione e diffusione di sani stili di vita, della protezione di natura, e ambienti naturali e dell'educazione allo sport e alla sua etica; l'individuazione e la progettazione di itinerari turistici, escursionistici e sentieristica in genere e la collaborazione con Enti, altre figure professionali nella sua realizzazione e mantenimento, nella definizione di tracciati, tappe e della più opportuna segnaletica e cartellonistica, nella produzione ed elaborazione di dati geografici anche con sistemi digitali; l'organizzazione di corsi e di tutte quelle attività per promuovere l'escursionismo e la sicurezza degli escursionisti in ambienti non antropizzati e montani, la collaborazione in fattorie didattiche; l'affiancamento e la collaborazione con il corpo insegnante di ogni ordine e grado e con enti e istituzioni, così come con privati per la diffusione di quanto oggetto della propria professione; la collaborazione pratica e organizzativa di eventi, mostre e fiere di tipo turistico con particolare riferimento al turismo attivo, scientifico e naturalistico.

ARTICOLO 4) L'Associazione ha come scopo la rappresentanza, la tutela, in qualsiasi sede, e la promozione dei suoi associati e della figura professionale di guida ambientale, nei confronti di soggetti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali.

L'Associazione si impegna a creare e promuovere per i propri Soci momenti di formazione, aggiornamento e crescita professionale e predispone gli strumenti idonei ad accertare l'avvenuto aggiornamento e crescita professionale dei propri Soci.

ARTICOLO 5) Per perseguire gli obiettivi istituzionali e sempre nel rispetto di questi, l'Associazione può:

- partecipare ad attività, eventi, fiere e manifestazioni per promuovere e far conoscere la figura della guida ambientale, nonché le attività e i servizi forniti dai propri associati;
- favorire, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare, direttamente o a mezzo concessione o convenzione con Enti pubblici e privati, l'organizzazione di tutte le iniziative ritenute utili per promuovere e far conoscere la figura della guida ambientale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, congressi, meeting, conferenze, seminari, corsi, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, scambi culturali, momenti conviviali;
- collaborare, in ambito locale, nazionale e internazionale, con le autorità competenti per promuovere e tutelare la figura della guida ambientale, sia in ambito legislativo che nella applicazione della normativa vigente;
- favorire, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare, direttamente o a mezzo concessione o convenzione con enti pubblici e privati, l'organizzazione di corsi per formare, perfezionare, aggiornare e qualificare i propri soci; nonché rilasciare attestati di qualità e qualificazione professionali dei servizi prestati dall'associato;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene strumentale, anche immobiliare, anche tramite accordi con altre associazioni o terzi in genere, pubblici e privati, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, e comunque compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli stessi fini istituzionali;
- favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare ogni attività editoriale, materiale audiovisivo, fotografico o prodotti multimediali o altro materiale divulgativo ed informativo, che diffonda l'attività dell'Associazione, dei suoi soci e/o della figura della guida ambientale.

ARTICOLO 6) L'Associazione potrà:

- assumere personale o stipulare contratti di collaborazione, anche tra i Soci, per gestire l'Associazione e organizzarne le attività;
- associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri Enti o associazioni locali, nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali, affini o analoghi, o che comunque la favoriscano nel raggiungimento dei propri scopi sociali;

- per agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, stipulare convenzioni con Enti pubblici ed organismi privati, locali, nazionali e internazionali.

ARTICOLO 7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO III – Soci

ARTICOLO 8) Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, i regolamenti e il codice di condotta deontologico. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia o di corrispondente grado di studi conseguito in altra nazione;
- c) svolgere in modo professionale, anche non continuativo, l'attività di guida ambientale;
- d) possedere l'attestato di qualifica professionale di guida ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, o in caso di mancanza di disposizione normativa, dovrà presentare un curriculum vitae attestante l'esercizio della professione di guida ambientale da almeno tre anni.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

I Soci si distinguono in "Soci fondatori", ovvero coloro che hanno costituito l'associazione, "Soci onorari", ovvero coloro che sono nominati tali da delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per meriti ottenuti nello svolgimento dell'attività di guida ambientale, "Soci ordinari", ovvero coloro che sono regolarmente iscritti all'associazione e che non rientrano fra le altre due categorie.

La diversa distinzione della figura di Socio non comporta in nessun modo un diverso status di Socio: ogni socio, se in regola con il pagamento della quota sociale, ha gli stessi diritti e doveri all'interno del sodalizio. Inoltre tutti i soci sono tenuti a procedere all'aggiornamento professionale costante.

Si definiscono infine "Soci morosi", i "Soci fondatori" e i "Soci ordinari" non in regola con il pagamento della quota associativa entro il 15 gennaio di ogni anno.

I “Soci onorari” non sono tenuti al pagamento della quota sociale, se non per poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo all’interno dell’Associazione, come da art. 10 del presente Statuto.

ARTICOLO 9) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservarne i regolamenti, a rispettare il codice deontologico e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

La validità della qualità di Socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo entro il termine di 60 giorni dalla presentazione.

Nel caso la domanda venga respinta, o nel caso il Consiglio Direttivo non si pronunci sulla richiesta di affiliazione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 10) La qualifica di Socio dà diritto:

- a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare a corsi di aggiornamento e formazione professionale proposti dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa e, se in regola con il pagamento della quota associativa, ad esprimervi il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- se in regola con il pagamento della quota associativa, a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno un solo voto alle assemblee sociali.

Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione, ovvero non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 11) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così

- contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, del codice deontologico e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
 - a garantire un costante aggiornamento professionale secondo le indicazioni, le modalità e i tempi stabiliti dall'Associazione.

La quota associativa annuale è stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La definizione di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari o la determinazione di eventuali contributi per la partecipazione a corsi o attività formative, sono stabiliti con delibera dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la quota associativa annuale o per contributi straordinari non sono rimborsabili in nessun caso e sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 12) La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni volontarie da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che provvederà ad accettarle, salvo ritiro delle stesse da parte del Socio entro 15 giorni dalla loro presentazione.

Il socio è espulso o radiato, e pertanto cessa di appartenere all'Associazione:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, al codice deontologico o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, "Socio moroso", come da art. 8 del presente Statuto, non ha provveduto al pagamento della quota associativa entro i tre anni successivi, senza giustificato motivo;
- su delibera della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, emessa nei suoi confronti per aver commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o per sua condotta che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o pec, ad eccezione del caso di espulsione per morosità nel pagamento della quota sociale. Le suddette deliberazioni devono essere motivate.

Il provvedimento di radiazione dei soci è preso con voto favorevole della maggioranza dei componenti

del Consiglio Direttivo, ad eccezione del caso di radiazione per morosità per il quale è sufficiente la maggioranza dei presenti del Consiglio Direttivo.

Il socio radiato per morosità potrà essere riammesso secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto.

In tutti gli altri casi di radiazione, la persona fisica potrà essere riammessa presentando nuovamente domanda, trascorsi 3 anni dalla data di comunicazione della sua radiazione. La riammissione in ogni caso sarà deliberata con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 13) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Comitato tecnico – scientifico;
- collegio dei probiviri;
- collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, almeno trenta giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante la pubblicazione sul sito internet associativo e l'invio di e-mail personale fornita dal Socio, in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

È ammessa anche la partecipazione tramite video streaming o tramite conferenza telefonica.

ARTICOLO 15) Nelle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha un solo voto alle assemblee sociali.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Le votazioni possono avvenire, sempre nel rispetto della normativa vigente, per alzata di mano o con altro metodo palese e inequivocabile, con modalità elettronica o, nei casi non espressamente previsti dal

presente statuto, su richiesta della metà più uno degli associati presenti e aventi diritto, a scrutinio segreto. Sulla regolarità delle votazioni vigila il Presidente dell'Assemblea che, coadiuvato dal segretario dell'Assemblea, comunica l'esito delle votazioni.

Nel caso di elezioni, fra i soci presenti vengono nominati due scrutatori che sovrintendono sulla regolarità delle stesse. In caso di parità verrà eletto il candidato più anziano per età anagrafica.

ARTICOLO 16) In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno sei ore dalla prima convocazione, l'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

ARTICOLO 17) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario verbalizzante fra i soci presenti e aventi diritto al voto. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 18) L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- procede alla elezione del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 19) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- per deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

- per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori;
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza della maggioranza dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

In tutte le altre ipotesi l'Assemblea straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.

ARTICOLO 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri e un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti e comunque sempre nel rispetto del numero massimo previsto dal presente articolo.

Il Consiglio Direttivo è nominato dai Soci Fondatori, al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e comunque fino all'elezione del nuovo. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo rimane in carica, anche nel caso di dimissioni di un suo componente, salvo che sia rispettato il numero minimo di cinque membri.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, nell'eventualità di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali.

ARTICOLO 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- ordinariamente ogni qualvolta in cui il Presidente ritenga vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno una volta all'anno;
- straordinariamente qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso scritto da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

È ammessa anche la partecipazione tramite video streaming o tramite conferenza telefonica.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza fisica di almeno tre dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice, per alzata di mano o con altra forma, anche elettronica, esplicita e inequivocabile, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e fissare le mansioni degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- redigere e applicare regolamenti interni e codice deontologico, nonché verificarne il rispetto da parte dei soci;
- accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo dei soci di procedere all'aggiornamento professionale costante;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- nominare o revocare i componenti del Comitato tecnico – scientifico;
- vigilare sull'effettiva pubblicità e trasparenza degli atti associativi, attraverso la pubblicazione degli stessi anche sul proprio sito internet, almeno per quelli per cui vi è un obbligo di legge.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso istituite, anche temporaneamente, nominandone i responsabili, i quali possono partecipare alle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo con voto consultivo sulle materie di competenza.

ARTICOLO 23) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta, e rimane in carica fino a quando lo rimane lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 24) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano per età anagrafica, dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, per la nuova nomina.

ARTICOLO 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Inoltre collabora con il Presidente in tutte le sue mansioni.

ARTICOLO 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ARTICOLO 27) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ARTICOLO 28) Comitato tecnico – scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri dell'Associazione e fra esterni della stessa nel caso se ne ravvisi la necessità. Ogni membro rimane in carica fino a presentazione delle dimissioni o a diversa decisione da parte del Consiglio Direttivo, senza alcun limite in merito alla durata della carica o a eventuale nuova assegnazione dell'incarico. Il Comitato tecnico – scientifico ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nella redazione dei programmi di aggiornamento professionale dei Soci, nella predisposizione degli strumenti necessari per attuarli, nell'accertamento dell'effettivo assolvimento di tale obbligo da parte di tutti i Soci.

Articolo 29) Il collegio dei revisori dei conti è composto da due componenti effettivi ed uno supplente eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo, elegge il presidente tra i propri componenti con il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione, ne esamina i bilanci di esercizio, esprime pareri ogni volta che è richiesto, può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 30) Collegio dei probiviri. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente, è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e delibera a maggioranza. Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti effettivi, il presidente convoca e presiede le sedute

del collegio. Il collegio giudica e decide sulle controversie tra soci, organi e strutture tra soci e Associazione, sull'interpretazione dello Statuto Sociale.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 31) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote e dai contributi degli associati;
- dalle quote e dai contributi per la partecipazione e organizzazione di qualsiasi attività formativa nei confronti dei soci;
- da eredità, da donazioni e da legati;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa né all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 32) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

ARTICOLO 33) Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli

scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

TITOLO VI – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, dedotte le passività, avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Il Foro competente è quello di Firenze

ARTICOLO 36) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dall'Assemblea del 25 marzo 2019